



Secondo l'avvocato generale Jääskinen, il meccanismo francese di finanziamento dell'obbligo di acquisto dell'energia elettrica prodotta da impianti eolici rientra nella nozione di intervento dello Stato o mediante risorse statali

Infatti, l'onere diretto a finanziare l'obbligo di acquisto dell'energia elettrica prodotta da impianti eolici ad un prezzo superiore a quello di mercato grava su tutti i consumatori di energia elettrica in Francia

Secondo il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, un provvedimento costituisce «aiuto di Stato» se sussistono cumulativamente quattro condizioni: - si deve trattare di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; - tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; - esso deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, infine, - deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Per quanto riguarda, in particolare, la nozione di intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali – unico requisito la cui interpretazione è stata chiesta dal Conseil d'État (Francia) nella presente causa – secondo la giurisprudenza della Corte, affinché dei vantaggi possano essere qualificati come aiuti, da un lato, tali vantaggi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, devono essere imputabili allo Stato. Peraltro, considerata la portata limitata della questione pregiudiziale, la qualificazione definitiva della misura come «aiuto di Stato» spetterà al giudice nazionale.

Nel caso di specie, la normativa francese prevede un obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica a favore di coloro che la producono sul territorio nazionale. I soggetti obbligati all'acquisto sono i distributori che gestiscono la rete alla quale è collegato l'impianto, vale a dire la Électricité de France («EDF») ed i distributori non nazionalizzati, che sono tenuti ad acquistare **l'energia suddetta ad un prezzo superiore a quello di mercato**. Di conseguenza, tale modalità di finanziamento genera costi supplementari per i distributori di energia elettrica.

Precedentemente, i costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto erano oggetto di una compensazione mediante un fondo di servizio pubblico di produzione di energia elettrica, gestito dalla Caisse des dépôts et des consignations (Cassa depositi e prestiti, «CDC») e alimentato dai contributi dovuti dai produttori, dai fornitori e dai distributori menzionati dalla legge. In seguito a modifica, la normativa nazionale prevede ormai che **i costi supplementari derivanti dall'obbligo di acquisto siano oggetto di una compensazione integrale, finanziata mediante contributi dovuti dai consumatori finali** di energia elettrica stabiliti nel territorio nazionale.

L'associazione «Vent de Colère – Fédération nationale» e altri undici ricorrenti si sono rivolti al Conseil d'État, sostenendo che il meccanismo di finanziamento istituito dalla normativa francese modificata rappresenta un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Unione. Essi chiedono quindi al giudice nazionale di annullare la regolamentazione ministeriale del 2008 che fissa le condizioni di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica.

Nelle sue conclusioni odierne l'**avvocato generale Jääskinen propone alla Corte di dichiarare che il meccanismo di finanziamento istituito dalla normativa francese modificata rientra nella nozione di intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.**

In merito alla condizione relativa **all'imputabilità del provvedimento allo Stato**, dato che il contributo prelevato presso i consumatori finali è stato istituito dalla legge francese, l'avvocato generale ritiene che la fissazione del contributo contestato debba essere considerata il risultato di un comportamento imputabile allo Stato francese.

L'avvocato generale ricorda poi che, **per quanto riguarda la condizione relativa all'origine statale delle risorse**, la nozione di aiuto di Stato comprende tutti gli strumenti pecuniari che lo Stato può effettivamente utilizzare per sostenere le imprese. Il fatto che tali strumenti restino costantemente sotto il controllo pubblico, e quindi a disposizione delle competenti autorità nazionali, è sufficiente affinché essi siano qualificati come risorse statali.

Quanto al controllo esercitato dallo Stato, l'avvocato generale constata in primo luogo il ruolo svolto, nell'ambito del meccanismo stabilito dalla normativa francese, da organi rientranti nella sfera del diritto pubblico. Infatti, l'importo dell'imposizione cui è soggetto in Francia ciascun consumatore finale di energia elettrica viene fissato annualmente con decreto ministeriale. Inoltre, benché la normativa non garantisca, in realtà, una perfetta equivalenza tra i costi supplementari sostenuti dai distributori e l'importo del contributo versato a questi ultimi, la legge sancisce il principio della copertura integrale dell'obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica, il che, secondo l'avvocato generale, prova che lo Stato si fa garante del meccanismo nel suo complesso. Per giunta, la legge prevede meccanismi di sanzione amministrativa in caso di mancato versamento del contributo.

Orbene, secondo giurisprudenza costante, i fondi alimentati mediante contributi obbligatori, imposti da una normativa nazionale, nonché gestiti e ripartiti conformemente a detta normativa, devono essere considerati risorse statali anche qualora siano amministrati da enti distinti dalla pubblica autorità.

L'avvocato generale sottolinea in secondo luogo che le risorse ottenute grazie agli oneri imposti a tutti i consumatori transitano per l'ente di diritto pubblico espressamente incaricato dallo Stato, ossia la CDC .

Infine, per quanto riguarda la natura delle risorse, l'avvocato generale constata che l'onere diretto a finanziare l'obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica a un prezzo superiore a quello di mercato grava su tutti i consumatori di energia elettrica in Francia¹, indipendentemente dal fatto che acquistino o meno energia verde. In tal modo, i consumatori si trovano nell'impossibilità di optare per o contro l'acquisto di energia rinnovabile, il che è in contrasto con le norme del mercato interno liberalizzato dell'energia elettrica, le quali mirano a offrire ai consumatori una vera scelta a prezzi equi e concorrenziali.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

¹ Contrariamente alla sentenza della Corte del 13 marzo 2001, *Preussen Elektra*, C-379/98 ([comunicato stampa n° 10/01](#)). In tale causa, il meccanismo prevedeva che l'onere finanziario dell'obbligo di acquisto fosse ripartito tra le imprese di fornitura ed i gestori privati delle reti elettriche.